

ciali che contrassero matrimonio senza l'assenso sovrano e godettero dell'indulto del 1871. Disegno di legge che torna modificato dall'altro ramo del Parlamento.

Si dà lettura del disegno di legge.

**COCCONI**, segretario, legge il disegno di legge. (V. Stampato, n° 97-C.)

**PRESIDENTE**. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Alle vedove ed agli orfani degli ufficiali ed assimilati di terra e di mare, ai quali coi regi decreti 2 e 23 luglio 1871, nn. 328 e 380 (serie 2<sup>a</sup>), fu accordato indulto per aver contratto matrimonio senza il sovrano assenso, è concesso un annuo assegno nella stessa misura delle pensioni militari che le leggi concedono alle vedove ed agli orfani degli ufficiali ed assimilati che hanno contratto matrimonio con regolare autorizzazione. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Baratieri.

**BARATIERI**. Questa legge che ha uno scopo altamente filantropico, potrebbe nelle sue applicazioni prestarsi ad interpretazioni ristrettive. Qui si dice che saranno accordate le pensioni « alle vedove ed agli orfani degli ufficiali ed assimilati di terra e di mare ai quali coi decreti del 1871 fu accordato l'indulto. » Pur troppo ci sono delle persone che si trovano nel caso dolorosissimo di non avere goduto esplicitamente l'indulto, ma di averne avuto in quel momento implicitamente (dirò così perchè non sono avvocato) il diritto. Per esempio, le famiglie di ufficiali i quali, poco tempo prima della proclamazione dell'indulto, sono stati collocati a riposo od in altra posizione, non hanno potuto essere comprese nell'indulto; eppure in questa legge, a mio avviso, dovrebbero essere comprese. Perciò io rivolgo vivissima preghiera all'onorevole ministro della guerra di badare più allo spirito, che alla parola, e confido che in questo senso sarà applicato l'articolo della legge che ora discutiamo.

**ERCOLE**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ercole.

**ERCOLE**. Io mi permetto di osservare all'onorevole Baratieri che, in questo caso, una raccomandazione al ministro a nulla serve, perchè è la Corte dei conti che liquida le pensioni. Ora questa non fa che applicare la legge, e non possono aver valore nè le dichiarazioni del ministro, nè quelle della Commissione,

*Verba uti sonant.* La legge è quella che è.

Dunque, se la legge si crede accettabile, si voti; altrimenti, se si crede che l'articolo come è stato compilato dal Senato, non sia ancora abbastanza chiaro, si proponga un emendamento; ma le raccomandazioni, ripeto, sono inefficaci.

**PRESIDENTE**. L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

**MINISTRO DELLA GUERRA**. Io mi associò pienamente alle osservazioni dell'onorevole Ercole, perchè il ministro della guerra eseguisce le leggi, e non le interpreta.

**BARATIERI**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ha facoltà di parlare.

**BARATIERI**. Io presenterei un emendamento, ma siccome a me pare che la legge possa essere applicata in senso largo, così mi accontento di fare una raccomandazione.

**PRESIDENTE**. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**DI LENNA**, relatore. La raccomandazione che fa l'onorevole Baratieri mi pare che possa essere accettata dall'onorevole ministro della guerra, inquantochè essa si riferisce all'applicazione dei decreti 2 e 23 luglio 1871. Questa legge non è applicabile se non a quelli che hanno goduto di questo indulto. Ma siccome spetta al ministro il determinare quali sono le categorie degli ufficiali ai quali è stato accordato quest'indulto, così mi pare che la raccomandazione dell'onorevole Baratieri si concreti in questo, di pregare cioè l'onorevole ministro di procurare che l'applicazione di questo decreto possa essere estesa a quegli ufficiali che, all'epoca di quel decreto, si trovavano in quelle determinate circostanze.

Non si tratta dunque di proporre emendamenti o modificazioni alla legge; si tratta semplicemente del modo d'interpretare un regio decreto. Perciò, ripeto, la raccomandazione dell'onorevole Baratieri deve essere intesa nel senso che nell'interpretazione di questo decreto, il ministro proceda con tutta la indulgenza possibile, per quanto, s'intende, sia compatibile coi termini del decreto stesso.

**INGHILLERI**. Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE**. Ha facoltà di parlare l'onorevole Inghilleri.

**INGHILLERI**. Io credo che i ragionamenti fatti sinora non approdino a nulla. La legge è molto esplicita. L'articolo unico dice così:

« Le vedove e gli orfani degli ufficiali, ecc., cui fu accordato l'indulto. »

Dunque non si tratta d'indulto da accordare, ma d'indulto già accordato, e la conseguenza è che noi facciamo una legge in favore di persone alle